



Tribunale di Bologna

n. 188 provv.

Il Presidente

Premesso che con provvedimento n. 121 del 22 luglio 2014 della Presidenza e Dirigenza amministrativa si disponeva che le Cancellerie civili apponessero le formula esecutiva sulle copie dei provvedimenti previamente autenticate dai difensori estraibili dal fascicolo informatico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014;

che detta interpretazione della normativa di riferimento è stata accolta anche nel recente protocollo generale di rilevanza distrettuale per i procedimenti civili innanzi alla Corte d'Appello (rif. Cap. 2 punto C) siglato in data 29 ottobre 2014 fra la Corte d'Appello di Bologna e tutti i Consigli degli Ordini degli Avvocati del distretto;

che, successivamente, è stata diramata agli Uffici la circolare ministeriale datata 28 ottobre 2014 che, con diversa interpretazione, recita: "omissis.... a tale interpretazione vorranno attenersi gli uffici di cancelleria, astenendosi dall'apporre la formula esecutiva su copie di provvedimenti giudiziari autenticate ai sensi dell'art. 16 bis, comma 9 bis D.L. n. 179/2014 introdotto da dall'art. 52 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014";

che, pur dovendosi ottemperare alla diversa interpretazione data dal Ministero della Giustizia nella citata circolare, deve essere salvaguardata l'attività compiuta dai cancellieri dell'Ufficio in osservanza del provvedimento n. 121/2014 sino alla data della conoscenza ufficiale della circolare ministeriale (30-10-2014);

P.Q.M.

sentiti il dirigente amministrativo e i Presidenti delle Sezioni civili e del lavoro che hanno dichiarato di condividere pienamente l'operato adottato dall'Ufficio in suddetta materia;

DISPONE

che il Tribunale si adegui alla diversa interpretazione data dal Ministero della Giustizia nella citata circolare del 28-10-2014 pur ritenendo comunque **legittima e valida l'attività compiuta dai cancellieri in osservanza del provvedimento n. 121/2014 fino alla data del 30/10/2014** e quindi pienamente valida la formula esecutiva rilasciata su copie autenticate dall'avvocato estratte dal fascicolo informatico, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52 comma 1 del D.L. n. 90/2014 convertito in legge n. 114/2014.

Si comunichi ai magistrati e impiegati amministrativi delle Sezioni civili.

Si invii copia per opportuna conoscenza e diffusione agli iscritti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna.

Bologna, 28.11.2014

Il Presidente del Tribunale
dott. Francesco Scutellari

